

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2015, n. 13-2312

Legge 49/1985, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle Soc.cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, modifiche alla D.G.R. n. 17-1183 del 16.03.2015.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la l. 49/1985 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I;

visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 che ha modificato ed integrato la l. 49/1985 e ha emanato le successive norme nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese;

vista la D.G.R. n. 33 – 2829 del 07.11.2011 che ha previsto la gestione regionale del Fondo Foncooper – Regione Piemonte e ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro (oggi Direzione Coesione sociale) l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all'istituzione del Fondo suddetto;

vista la determinazione n. 648 del 16.11.2011 con la quale sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'attivazione del Fondo "Foncooper- Regione Piemonte";

vista la determinazione n. 396 del 10.07.2012 con la quale:

- sono state stabilite le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI,
- è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione del Fondo "Foncooper-Regione Piemonte" con apposito contratto, sottoscritto in data 30.07.2012, repertorio n. 16917;

vista la determinazione n. 198 del 24.03.2015 con la quale è stata prorogata la durata del contratto predetto fino al 31.12.2015;

visto l'allegato alla D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, con la quale la Giunta regionale ha stabilito i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2015;

preso atto che con la predetta deliberazione si è attivata l'operatività del "Foncooper – Regione Piemonte" in conformità ai seguenti Regolamenti comunitari:

- Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria,

- Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 in vigore dal 01.07.2014 per gli aiuti alle PMI, operanti nella Regione Piemonte, nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

preso atto che:

- la notifica della sintesi delle informazioni concernenti il regime d'aiuto "Concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI" è stata trasmessa alla Commissione Europea, a norma di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la notifica del predetto regime d'aiuto è stata validata dalla Commissione Europea in data 01.04.2015 e l'aiuto per i settori economici, esclusi i settori dell'agricoltura primaria, è stato registrato con il numero SA.41455;

preso atto che con determinazione n. 205 del 26.03.2015 sono state approvate le "Modalità e procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI), escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria";

preso atto che:

- la sintesi delle informazioni concernenti il regime di aiuto è stata trasmessa alla Commissione Europea al fine della registrazione e dell'attribuzione di un numero di identificazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
- la Commissione ha formulato in data 30.04.2015 osservazioni al regime d'aiuto in esenzione, identificato con il numero SA.41404, approvato con la citata D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, chiedendo di effettuare modifiche all'allegato "A" della predetta deliberazione,
- in data 25.05.2015, prot. 25800/A15000, la Direzione Coesione sociale ha risposto alle predette osservazioni fornendo la bozza del testo modificato del predetto Allegato "A",
- la Commissione ha formulato in data 16.06.2015 altre osservazioni al fine di precisare alcuni punti non chiariti nella precedente corrispondenza risalente al 30.04.2015,
- in data 14.07.2015, prot. n. 31638/A15000, la Direzione Coesione sociale ha fornito le precisazioni richieste fornendo la bozza del nuovo Allegato "A";

dato atto che, a seguito della constatazione che la Commissione Europea non ha formulato altre osservazioni, è possibile approvare i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI) che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

ritenuto di modificare la D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 sostituendo l'allegato "A" con l'Allegato "A1" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, che ha recepito nel testo le osservazioni formulate dalla Commissione Europea sopra citate;

ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione che approva le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI) che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, provvedimento che sarà adottato dopo il ricevimento della ricevuta di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge

delibera

Di modificare la D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 sostituendo l'allegato "A" con l'Allegato "A1" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che ha recepito le osservazioni della Commissione Europea, indicate in premessa, in merito all'operatività del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte" in conformità al Regolamento (UE) n. 702/2014.

Di approvare i criteri per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI e operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato nell'allegato "A1" alla presente deliberazione.

Di demandare alla Direzione regionale Coesione sociale la predisposizione, nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione, di una determinazione dirigenziale per stabilire modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative (PMI) che operano nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Europea al fine di ottenere la ricevuta di cui all'art. 9, paragrafo 1 del predetto Regolamento (UE) n. 702/2014..

La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti nella presente deliberazione sarà disposta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014 tenuto conto che l'operatività del Fondo "Foncooper - Regione Piemonte" è consentita dalla data del ricevimento della ricevuta di cui all'art. 9, paragrafo 1 del predetto Regolamento fino al 31.12.2020.

Alla spesa derivante dall'assunzione della presente deliberazione si fa fronte con le risorse già trasferite a Finpiemonte S.p.A. con la determinazione n. 648 del 16.11.2011 e con le risorse impegnate ed erogate a favore della predetta società finanziaria con le seguenti determinazioni, già menzionate nella D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 :

n. 396 del 10.07.2012,
n. 651 del 14.11.2012,
n. 523 del 25.09.2013,
n. 641 del 08.11.2013,
n. 371 del 16.05.2014,
n. 707 del 20.11.2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO "A1"

Legge 27 febbraio 1985, n 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI.

A – Tipologia dell'intervento.

1. L'intervento è costituito dalla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell'occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Piemonte, attingendo alle disponibilità del fondo di rotazione, denominato "Foncooper – Regione Piemonte".
2. L'agevolazione è concessa a finanziamento di investimenti riguardanti progetti finalizzati:
 - a) all' aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa;
alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
 - b) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
 - c) alla realizzazione ed all' acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi,
 - d) all' ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera a);
3. Il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi investimenti, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art. 17 della Legge 27/02/85 n. 49 compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014. e dal Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 8.
4. E' previsto a Garanzia il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della società cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio; nessun'altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; il privilegio può essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della società cooperativa.
5. Gli aiuti sono concessi alle PMI società cooperative solamente se l'impresa ha presentato domanda di aiuto prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionate.
6. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i beni materiali distinti in:
Investimenti immobiliari e impianti fissi
 - l'acquisizione di aree e/fabbricati;
 - l'esecuzione di opere murarie;
 - la realizzazione di impianti fissi;Investimenti produttivi
 - l'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria.Per il settore della produzione agricola possono essere ammesse le spese per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese

ammissibili dell'investimento e possono essere ammessi gli investimenti per la produzione di energia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 4, commi 1,3,4, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Gli aiuti non possono essere concessi alle PMI società cooperative nel caso di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione secondo quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 9, lettera d) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

7. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute (fatturate) successivamente alla data di presentazione della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale), per i seguenti beni immateriali: licenze, brevetti e marchi.
Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
 - b) essere iscritti a libro cespite;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che il venditore abbia rapporti di cointeressenza con la società cooperativa beneficiaria, quali ad esempio rappresentante legale, amministratore unico e componenti del consiglio di amministrazione;
 - d) devono figurare all'attivo dell'impresa per la durata dell'ammortamento del medesimo.

B - Intensità dell'aiuto concesso.

1. L'ammontare del finanziamento a tasso agevolato non può essere superiore al 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 702/2014 l'importo dell' aiuto concesso per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento non può essere superiore a 500.000,00 Euro.
3. La durata prevista per il finanziamento è fino a 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature; fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi. I finanziamenti sono rimborsati in rate semestrali costanti posticipate.
4. L'intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
5. L'intensità di aiuto non potrà comunque superare, ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014:
il 40 % dei costi ammissibili per le società cooperative agricole relativamente agli investimenti afferenti la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.
6. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 702/2014, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere¹.

¹ Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto, come stabilito dall' art. 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dall'articolo 7, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

7. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato in favore delle società cooperative è quello reso pubblico dalla Commissione europea su internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

C – Beneficiari

1. Società Cooperative, escluse quelle di abitazione, compresi i Consorzi in forma cooperativa rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. dall'art. 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 702/2014, sia a mutualità prevalente che non prevalente purché risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c. per le Cooperative a mutualità prevalente:
 - divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

D – Requisiti di ammissibilità

Per essere ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le società cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31";
- avere copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- essere ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento al settore economico, ai requisiti dimensionali ed al fatto che l'impresa non risulti essere in

stato di difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) di detto regolamento e ai sensi dell'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

- non essere destinatarie di un ordine di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero .

I soggetti beneficiari non devono alla data della domanda:

- a) avere procedimenti in corso di revoca totale di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale;
- b) essere oggetto di protesti,
- c) essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.

E – Accesso ai benefici

1. Le domande sono presentate alla Regione Piemonte - Direzione Coesione sociale – al Settore competente utilizzando moduli predisposti dall'Amministrazione regionale che contengono le informazioni di cui all' art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 702/2014 .
2. Il settore competente sempre che ne riscontri la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete il settore provvede a richiedere l'integrazione della documentazione.
3. Le domande di finanziamento, il cui esame in fase di istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano all'Amministrazione regionale nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.
4. Con l'attribuzione dell'ordine cronologico il Settore competente verifica la disponibilità delle somme necessarie al perfezionamento dei finanziamenti richiesti. In caso di riconosciuta impossibilità a procedere, connessa a problematiche di natura finanziaria (mancanza temporanea di risorse disponibili) e/o normativa (adozione dei provvedimenti per l'operatività del Fondo), le richieste verranno tenute in evidenza in "lista di attesa" e l'avvio delle istruttorie verrà autorizzato, nel rispetto del predetto ordine cronologico, in relazione al superamento delle predette problematiche, dandone comunicazione agli organismi interessati e richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento documentale e la conferma o meno dell'originario programma di investimento.
5. Nell'ambito delle suddette disponibilità, l'ordine assegnato non condiziona tuttavia l'ulteriore corso delle pratiche che, pertanto, sono portate a conclusione via via che vengono esauriti gli adempimenti e le formalità ad essi pertinenti. Le società cooperative possono presentare una nuova domanda, ma la valutazione della medesima avverrà successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista.
6. Per l'ammissione delle singole operazioni ai benefici del Foncooper, il Settore competente accerta che le società cooperative risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa che regola l'accesso al Foncooper e si avvale della collaborazione di un apposito Comitato denominato "Comitato Foncooper/Regione Piemonte".
7. La valutazione delle domande di finanziamento del Comitato tecnico viene condotta tenendo presenti le disposizioni di legge che regolano le operazioni "Foncooper" ed è finalizzata ad accertare:
 - la capacità di autofinanziamento della società cooperativa richiedente;
 - la natura dei beni che formano oggetto dell'investimento;
 - la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento;
 - l'idoneità tecnica e la convenienza economica dell'investimento programmato, anche in relazione all'andamento degli specifici settori di attività;

- le eventuali modifiche al programma degli investimenti prima della presentazione del rendiconto.
- Il Comitato tecnico è composto da 3 componenti:
 - un funzionario regionale, che presiede il Comitato designato dal Direttore della Direzione Coesione sociale;
 - due esperti in materie economiche ed aziendali su indicazione delle sezioni regionali delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Agli oneri derivanti dalla partecipazione degli esperti tecnici si provvede ai sensi della l.r. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

I componenti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.

9. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla comunicazione di avvio.

F – Vincolo di destinazione e garanzie

- 1) Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 10 anni dalla data di concessione.
- 2) Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 3 anni dalla data di concessione.
- 3) Nel periodo intercorrente fra la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve:
 - a) o procedere con l'estinzione anticipata;
 - b) o sostituire il privilegio con una idonea garanzia.

G – Revoca

E' pronunciata la revoca dei benefici concessi nei seguenti casi:

- a) I soggetti beneficiari non mantengano e/o perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima di realizzare la rendicontazione;
- b) la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o l'eventuale modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c) la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del finanziamento;
- d) venga meno la natura cooperativa della società;
- e) gli investimenti produttivi non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei tre anni successivi la concessione delle agevolazioni;
- f) gli investimenti immobiliari non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 10 anni successivi la concessione delle agevolazioni;

La revoca totale darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comporta la restituzione dei benefici concessi, maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

H – Cause di revoca parziale

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo G, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.
- b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso e per un importo di fondi, indebitamente percepito, superiore a Euro 30.000,00.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e lo svolgimento del progetto di investimento disponendo la revoca dei benefici.

La revoca parziale comporta la restituzione della somma indebitamente percepita, maggiorata di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

Per le società cooperative attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli si procederà al recupero integrale degli importi indebitamente percepiti, maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

II – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO

Regione Piemonte

- a) presa in carico e istruttoria delle richieste di ammissione all'agevolazione;
- b) gestione del Comitato Foncooper/Regione Piemonte;
- c) procede agli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle determinazioni di ammissione alle agevolazioni, alle determinazioni di erogazione e di revoca delle agevolazioni ed effettua i controlli anche in loco;
- d) verifica la situazione contabile del Fondo "Foncooper-Regione Piemonte", istituito presso Finpiemonte S.p.A., la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze;
- e) svolge attività di informazione e promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità offerte dall'agevolazione prevista dalla L. 49/1985 Titolo I.

Finpiemonte S.p.A.

- a) cura gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione "Foncooper - Regione Piemonte";
- b) cura gli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all'erogazione, compresa l'istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti;
- c) gestione dei piani di ammortamento;
- d) rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività nell'esercizio delle funzioni affidate;
- e) la sorveglianza ed il monitoraggio dei flussi di spesa e degli indicatori finanziari, fisici e procedurali delle operazioni agevolate;
- f) gestione delle rateizzazioni delle somme indebitamente percepite tramite valutazione comparata degli importi dovuti, della dimensione del soggetto beneficiario e del piano di restituzione predisposto dal medesimo;
- g) predisposizione della relazione tecnica illustrativa ex art. 26 della Convenzione Quadro;
- h) ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione del Fondo.

Per le attività informative la Regione Piemonte potrà avvalersi della collaborazione delle Sezioni regionali delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.